



18521/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

FP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -
- Dott. MARINA MELONI - Consigliere -
- Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Pel. Consigliere -
- Dott. LAURA SCALIA - Consigliere -

CAUSA PENALE
SENZA OBBLIGO KINTELETTICO

Oggetto
RIFUGIO POLICE

IMMIGRAZIONE

Ud. 15/07/2020 - CC

R.G.N.17412/2019

non 18521
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17412-2019 proposto da:

████████████████████ elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE PATRUNO, giusta
procura in calce al ricorso

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585

- *intimato* -

avverso il decreto n. 2353/2019 del TRIBUNALE DI BARI,
depositato il giorno 3/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.

3838
20

RITENUTO IN FATTO

1 Con il ricorso in atti si impugna l'epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Bari, attinto dal ricorrente ai sensi dell'art. 35-*bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l'altro, della nullità di esso per violazione dell'art. 35-*bis* commi 8 e 11 d.lgs. 2008/25, perché, non essendo disponibile la videoregistrazione di cui al medesimo art. 35-*bis*, comma 8, d.lgs. 25/2008 il decidente aveva proceduto a rigettare la domanda senza fissare l'udienza di comparizione del ricorrente avanti a sé.

Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E' fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi, il trascritto motivo di ricorso in ragione del principio già affermato da questa Corte secondo cui «nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, dei commi 10 ed 11 dell'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l'udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in

ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale»
(Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717).

3. Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione dell'impugnato decreto e rinvio della causa avanti al giudice *a quo* per un nuovo giudizio.


PQM

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bari che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civile il giorno 15.7.2020.

Il Presidente

Dott. Andrea Scaldaferri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 4 SET. 2020



Il Procuratore Generale
Luca PASQUETTI

